

Oggetto: Confidi Calabria soc.coop. (C.F. 01619760786) – provvedimento sanzionatorio

Visto il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. “Testo Unico Bancario” o “T.u.b.”);

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228 recante “Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri”;

vista la circolare n. 2/2021 adottata dall'Organismo Confidi Minori in materia di *Procedimenti sanzionatori*;

considerato che, anche in seguito ad accertamento ispettivo del 22 febbraio 2023, disposto dall'Organismo ai sensi dell'art. 112-bis, comma 3 T.u.b., l'Organismo ha accertato nei confronti della società Confidi Calabria soc. coop. (C.F. 01619760786), con sede legale in Fasano, alla Via Carlo Alberto n. 12 e iscritta nell'Elenco di cui all'art. 112 T.u.b., al numero 174, la violazione di disposizioni che ne regolano l'attività e, in particolare:

- dell'art. 112 comma 1 T.u.b., dell'art. 13, comma 2 del d.l. 30 settembre 2003, n. 169, conv. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. legge confidi) e dell'art. 5, comma 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53, posto che il Confidi da almeno dieci anni non svolge l'attività esclusiva di rilascio di garanzie;

considerato che le suddette violazioni sono state contestate dall'Organismo alla società Confidi Calabria, ai sensi dell'art. 145-bis T.u.b. e del par. 3.2.1 della circolare OCM n. 2/2021, con atto notificato alla medesima a mezzo PEC del 13 giugno 2023 al quale si fa rinvio ad integrazione della motivazione del presente atto, costituendone altresì presupposto;

considerato che, il 27 luglio u.s., il Confidi Calabria ha trasmesso, ai sensi del par. 3.2.2. della circolare OCM n. 2/2021, proprie osservazioni, che confermano quanto accertato e con le quali si chiede, in sostanza, solo un maggiore periodo di tempo per fornire prova della rimozione delle illegittimità accertate, senza fornire tuttavia, nemmeno una previsione certa circa *an* e *quando* di una possibile ripresa dell'attività di garanzia da parte del confidi;

vista la conseguente proposta di irrogazione della sanzione nei confronti della società Confidi Calabria, tramessa al Consiglio di gestione in data 11 settembre 2023 dal responsabile del procedimento sanzionatorio, all'esito della relativa istruttoria condotta dall'Ufficio Verifiche dell'Organismo in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

esaminati gli atti del procedimento e riscontrata la sussistenza degli estremi per disporre, nei confronti della società Confidi Calabria, il provvedimento della cancellazione dall'Elenco, ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 5 T.u.b. e dell'art. 17, comma 1, lett. d) e comma 3 d.M. n. 228/2015, a fronte della violazione accertata e della relativa gravità dovuta al prolungato



periodo di tempo entro il qual il Confidi non ha svolto l'attività esclusiva di garanzia a fronte del mancato esercizio dell'attività esclusiva di rilascio di garanzie collettive dei fidi per oltre dieci anni,

il Consiglio di Gestione dispone

la cancellazione dall' Elenco di cui all'art. 112 T.u.b. della società Confidi Calabria.

Ai sensi dell'art. 145-*bis*, comma 2 T.u.b, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nei termini e con le modalità previsti dal codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Roma, li 18 settembre 2023

il Presidente dell'Organismo
Prof. Mario Comana